



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 144/2023

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

LOMBARDIA

Composta dai Magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Gabriele Vinciguerra

Giudice relatore

Pia Manni

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G 30097 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

TRABUCCHI Emilio Gerardo Eugenio Maria, nato a Verona il 28/07/1940, C.F. TRBMGR40L28L781P, residente a Porto Azzurro (LI) in Località Monte 13, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Rossi, Pamela Picasso e Francesco Marone per procura in atti, elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Sant'Ambrogio n. 16 presso lo studio degli Avv.ti Massimo Rossi e Pamela Picasso (indirizzo PEC: massimo.rossi@milano.pecavvocati.it; pamela.picasso@milano.pecavvocati.it)

IAMELE Giovanni, nato a Castelnuovo della Daunia (FG) il 24/08/1952, C.F. MLIGNN52M24C222P, residente a Milano in via Valle Antrona n. 8, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ivan

Bullo per procura in atti, elettivamente domiciliato in Milano, Corso Genova n. 14 presso lo studio del difensore (indirizzo PEC: andreaivan.bullo@milano.pecavvocati.it)

NITTI Fabio, nato a Milano il 17/02/1952, C.F. NTTFBA52B17F205K, e ivi residente in via Melzi d'Eril Francesco n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Giuliante per procura in atti, elettivamente domiciliato in Milano, Via Dogana n. 3, presso lo studio del difensore (indirizzo PEC: luca.giuliante@milano.pecavvocati.it)

MOBILIA Antonio Giovanni, nato a Catania il 23/10/1947, C.F. MBLNNG47R23C351F e residente a Milano in Largo Rio de Janeiro n. 7, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Zoppolato per procura in atti, elettivamente domiciliato in Milano, Via Dante n.16 presso lo studio del difensore (indirizzo PEC: mauriziopiero.zoppolato@milano.pecavvocati.it)

e

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO

TRIVULZIO in persona del Presidente pro tempore, con sede in Milano, via Marostica 8, rappresentata e difesa per mandato in atti dagli Avvocati Massimo Meraviglia e Sabrina Allisio, elettivamente domiciliata in Milano Via Marostica 8 (PEC massimo.meraviglia@milano.pecavvocati.it; sabrina.allisio@milano.pecavvocati.it)

interveniente

VISTO il D.Lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174.

VISTO l'atto introduttivo.

LETTI gli atti e i documenti di causa.

UDITI all'udienza del 14.06.2023 il Pubblico Ministero dr. Daniele Piccirillo, gli Avvocati Massimo Meraviglia per l'interveniente (presente anche l'Avvocato Sabrina Annarita Allisio), gli Avvocati Massimo Rossi, Pamela Picasso e Francesco Marone per il convenuto TRABUCCHI, l'Avvocato Andrea Ivan Bullo per il convenuto IAMELE, l'Avvocato Luca Giuliente per il convenuto NITTI, l'Avvocato Maurizio Zoppolato per il convenuto MOBILIA, e omessa la relazione di causa, con il consenso delle parti.

FATTO

Con nota protocollo 662 del 09/02/2011, l'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Corte dei conti ha trasmesso alla Procura per la Lombardia l'esposto pervenuto in data 02.02.2011, con il quale l'Associazione Civile Nazionale "*Caino non tocchi mai più Abele*" chiedeva alla magistratura contabile di verificare l'eventuale mancato guadagno da parte dell'Azienda di servizi alla persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (di seguito P.A.T.) nella dismissione del proprio patrimonio immobiliare, viste le notizie di stampa apparse sui maggiori quotidiani nazionali.

La Procura contabile ha delegato la Guardia di Finanza di Milano al fine di verificare eventuali profili di danno erariale

conseguenti a: 1) omessa rinegoziazione dei canoni di locazione dei contratti scaduti; 2) modalità di individuazione degli assegnatari degli alloggi concessi in locazione; 3) modalità di alienazione degli immobili; 4) mancate entrate in relazione ad unità immobiliari sfitte.

In data 05.04.2011 è pervenuto alla Procura contabile un esposto anonimo in cui, sempre in relazione alle notizie pubblicate sugli organi di stampa, si segnalavano ipotesi di “colleganza” politica tra uno degli acquirenti degli immobili del P.A.T. a prezzo di favore e l'avvocato Gencarelli Giuseppe, consigliere di amministrazione del citato ente pubblico.

Con nota prot. 4851 del 15.05.2014, la Guardia di finanza ha trasmesso alla Procura contabile le annotazioni di polizia giudiziaria redatte nell'ambito delle contestuali indagini penali, per i medesimi fatti, di cui al PP n. 51042/2011 RGRN, per i quali era stato emesso avviso di conclusione indagini ex articolo 415 bis c.p.p. nei confronti dei vertici amministrativi del P.A.T. e dei privati acquirenti di alcuni immobili di pregio, dismissi a prezzo di favore, per i reati di abuso d'ufficio, truffa aggravata e turbata libertà degli incanti.

Con successiva relazione, prot. n. 7986 del 08/08/2014 e integrazione prot. n. 9397 del 09/10/2014, la Guardia di finanza ha esposto gli esiti della verifica sulla gestione del patrimonio immobiliare del P.A.T. nell'ultimo quinquennio, segnalando un presunto danno erariale pari ad euro 2.891.820,00, causato dalla asserita illecita e dannosa dismissione di 9 cespiti di pregio di

seguito indicati: 1) Corso Sempione 51, sub 17- acquirente Zambetti Domenico, delibera consiliare del 13.12.2007, n.13=226, prezzo di vendita € 533.000,00; 2) Corso Sempione 51, sub 15 - acquirente Grazioli Mara, delibera consiliare del 13.12.2007, n.13=226, prezzo di vendita € 801.000,00; 3) Corso Sempione 51, sub 18 – acquirente Castelli Desirèe, delibera consiliare del 13.12.2007, n.13=226, prezzo di vendita € 350.000,00; 4) Largo Rio De Janeiro, n. 7, acquirente MOBILIA Antonio Giovanni, delibera consiliare del 13.12.2007, n. 13=227, prezzo di vendita € 518.670,00; 5) Viale Regina Margherita, n. 33, acquirente Di Capua Marcello, delibera consiliare del 12.11.2008, n. 9=252, prezzo di vendita € 744.000,00; 6) Via Castel Morrone, n. 30 acquirente Zuppinger Liliana, delibera consiliare del 12.11.2008, n. 9=252, prezzo di vendita € 982.000,00; 7) Via Statuto, n. 18, acquirente Bandera Adriano, delibera consiliare del 12.11.2008, n. 9=252, prezzo di vendita € 1.336.000,00 8) Via Guerrazzi, n. 2, acquirente Vites Carla, delibera del 12.11.2008, n. 9=252, prezzo di vendita € 1.556.000,00; 9) Piazza Santo Stefano/Vicolo Santa Caterina, acquirente Immobiliare Santo Stefano S.r.l. delibera del 30.06.2010, n. 7=139 prezzo di vendita € 11.610.000,00.

Secondo quanto riportato, era emersa la volontaria e consapevole disapplicazione della normativa pubblicistica per la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici da parte dei vertici dell'Ente, al fine di favorire deliberatamente una trattativa diretta con alcuni soggetti privati con posizione di rilievo nella vita

politica e pubblica milanese e nazionale, per l'acquisto di immobili di pregio da questi stessi condotti in locazione a prezzi inferiori al valore di mercato, e conseguente danno per le casse dell'Ente.

La Procura contabile ha successivamente acquisito gli atti del procedimento penale, tra cui la richiesta di rinvio a giudizio, emessa in data 16.10.2014 (e le fonti di prova in essa indicate), per i seguenti capi di imputazione:

a) TRABUCCHI Emilio, Fontana Guido e IAMELE Giovanni: artt. 110 c.p. 81 cpv, 323 commi 1 e 2 c.p., perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di amministratori e dirigenti dell'A.S.P. *“adottavano e/o facevano adottare gli atti prodromici, deliberativi e conseguenti, attraverso i quali veniva disposta un'importante dismissione del patrimonio immobiliare da reddito dell'Ente con modalità intenzionalmente dirette a favorire l'interesse del privato acquirente con danno per l'Ente pubblico. In particolare, con modalità non conformi alle procedura statuite dall'Ente, in violazione della normativa in materia di valorizzazione di beni pubblici (R.D.N. 827 del 23/5/1924), dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nonché dei "criteri imprenditoriali" da utilizzare nella gestione del Patrimonio secondo il principio della maggiore convenienza economica (come previsto dall'art. 7 della L.R. 1/03 e dall'art. 37 del Reg. Regionale 11/03), adottavano i seguenti accorgimenti in favore di acquirenti legati da rapporti personali/politici di favore con gli amministratori del P.A.T e*

comunque soggetti di rilievo nella realtà amministrativa lombarda:

- Concessione del diritto di prelazione ai conduttori antecedentemente all'esperimento della fase ad evidenza pubblica (anziché in sede di aggiudicazione dell'asta sul prezzo risultante dallo svolgimento della procedura, che pertanto non veniva neppure bandita);

- Abbattimento del prezzo di vendita degli immobili offerti in prelazione ai conduttori, mediante applicazione di due decurtazioni in quanto immobili locati (decurtazione del 20% dovuta alla condizione di "occupato" dell'immobile nonché ulteriore decurtazione per "minus reddito"); - stipula o mancato recesso da parte dell'Ente dei contratti di locazione per gli immobili inseriti nei piani di vendita e/o comunque che sarebbero stati inseriti a breve negli stessi, consentendo al locatario l'esercizio del conseguente diritto di prelazione con gli ulteriori vantaggi economici sopra descritti; - individuazione degli immobili, e relativi conduttori/acquirenti, utilizzando metodologie del tutto arbitrarie al fine di consentire a specifici locatari l'accesso ai vantaggi sopra citati.

b) TRABUCCHI Emilio, Fontana Guido, IAMELE Giovanni, Zambetti Domenico, Grazioli Mara: artt. 110, 81 cpv, 640 comma 2 n. 1 C.P., 61 n. 7 c.p., perché, in concorso fra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con gli artifici e raggiri di seguito specificati, inducevano in errore i membri del Consiglio di Amministrazione del P.A.T. -organo preposto a deliberare le

alienazioni patrimoniali/immobiliari dell'Ente. Fattispecie riferita all'alienazione degli immobili di C.so Sempione 51 piano 3, sub. 17; C.so Sempione 51, piano 2, sub 15;

c) TRABUCCHI Emilio, Fontana Guido, NITTI Fabio, Lombardo Orazio Alessandro, MOBILIA Antonio artt. 110 c.p., 81 cpv, 353 commi 1 e 2 c.p. *perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante collusioni e altri mezzi fraudolenti, turbavano la procedura ed evidenza pubblica relativa all'alienazione di un immobile di proprietà del PAT, già concesso in locazione a Mobilia Antonio, al fine di allontanare possibili offerenti, ostacolando e scoraggiando l'appetibilità dell'immobile, addivenendo così all'alienazione dell'immobile al conduttore stesso, a condizioni di prezzo di favore.*

Fattispecie riferita alla vendita dell'immobile sito in Largo Rio de Janeiro 7;

d) TRABUCCHI Emilio e Fontana Guido art. 110, 81 cpv, 640 comma 2 n. 1c.p., 61 n.7 c.p. *perché in concorso tra loro (e con Comincioli Romano - deceduto), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella rispettiva qualità di Presidente del PAT e di Direttore Generale, con artifici e raggiri inducevano in errore i membri del Consiglio di Amministrazione del P.A.T. – organo preposto a deliberare le alienazioni patrimoniali/immobiliari dell'Ente. Fattispecie riferita alla vendita effettuata in favore di Zuppinger Liliana avente ad oggetto l'immobile di via Castel Morrone 30.*

e) TRABUCCHI Emilio, Fontana Guido e Bandera Adriano Roberto: art. 110, 81 cpv, 640 comma 2 n.1 c.p., 61 n.7 c.p. *perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri inducevano in errore i membri del Consiglio di Amministrazione del P.A.T. – organo preposto a deliberare le alienazioni patrimoniali/immobiliari dell’Ente.*

Fattispecie riferita alla vendita effettuata in favore di Bandera Adriano, avente ad oggetto l’immobile di via Statuto n. 18

f) TRABUCCHI Emilio, Fontana Guido e Vites Carla art. 110, 81 cpv, 640 comma 2 n. 1 c.p., 61 n. 7 c.p. *perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri inducevano in errore i membri del Consiglio di Amministrazione del P.A.T. – organo preposto a deliberare le alienazioni patrimoniali/immobiliari dell’Ente.*

Fattispecie riferita alla vendita effettuata in favore di Vites Carla avente ad oggetto l’immobile di via Guerrazzi n.2.

g) TRABUCCHI Emilio, Fontana Guido, NITTI Fabio, IAMELE Giovanni e Lombardo Alessandro artt. 110, 81 cpv, 640 comma 2 n. 1 c.p., 61 n. 7 c.p. *perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri inducevano in errore i membri del Consiglio di Amministrazione del PAT – organo preposto a deliberare le alienazioni patrimoniali/immobiliari dell’Ente.* In particolare, in relazione alla vendita effettuata a favore di Di Capua Marcello avente ad oggetto l’immobile di viale Regina Margherita 33;

h) TRABUCCHI Emilio, NITTI Fabio, Lombardo Orazio, Spremberg Stefano, Compagnoni Carlo art. 110 c.p., 81 cpv, 353 commi 1 e 2 c.p. *perché in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante collusioni e altri mezzi fraudolenti turbavano la procedura ad evidenza pubblica, che avrebbe dovuto svolgersi attraverso una gara di consultazione rispettosa dei principi di trasparenza, massima partecipazione e concorrenza tale da garantire il soddisfacimento del pubblico interesse, relativa all'alienazione congiunta di due immobili di pregio di proprietà del PAT siti in Milano – piazza Santo Stefano n. 12 e Vicolo Santa Caterina n. 3/5.*

Con la predetta richiesta, ritenuto ammissibile il concorso del reato di abuso di ufficio e di truffa, veniva contestato agli imputati di aver adottato e fatto adottare le delibere consiliari 13.12.2007 n.13=226 e 227, n. 9=252 del 12.11.2008 e relativi atti connessi e conseguenti, in violazione di norme di legge e regolamento con modalità idonee ad indurre in errore il CdA. In tal modo sarebbero stati alienati, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e con modalità intenzionalmente dirette a favorire l'interesse dei privati acquirenti con danno per l'Ente pubblico, i cespiti di pregio di C.so Sempione 51 piano 3, sub. 17; C.so Sempione 51, piano 2, sub 15; C.so Sempione 51 piano 4, sub 18; viale Regina Margherita 33; via Castel Morrone n. 30; via Statuto n. 18; via Guerrazzi n.2, mentre in relazione alle vendite degli immobili siti in Viale Rio de Janeiro n.7, sub. 46; e piazza Santo Stefano n. 12 - Vicolo Santa Caterina n.

3/5 = sarebbero stati posti in essere mezzi fraudolenti al fine di allontanare possibili offerenti e scoraggiare la partecipazione all'asta, per addivenire all'alienazione diretta al conduttore: dunque era contestato il reato p. e p. dall'art. 353 commi 1 e 2 c.p.

La Procura contabile ha altresì acquisito tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alle competenze e ai procedimenti di alienazione dei 9 compendi immobiliari oggetto di approfondimento istruttorio, e, infine, le sentenze emesse nel citato procedimento penale, nel frattempo conclusosi definitivamente, ed in particolare:

Sentenza del Tribunale di Milano, Sez. IV penale n. 1117

dell'1/2/2016 che ha dichiarato: TRABUCCHI Emilio Gerardo Eugenio Maria *responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A, limitatamente agli immobili di cui alla delibera 12.11.2008 n. 9=252; C, D, E, F, avvinti dal medesimo disegno criminoso ed esclusa la continuazione interna contestata ai capi D-E-F*, e lo ha condannato alla pena di anni due mesi dieci di reclusione ed €1.900,00 di multa; IAMELE Giovanni responsabile del reato a lui ascritto al capo A) limitatamente agli immobili di cui alla delibera 12.11.2008 n. 9=252 e lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione; NITTI Fabio e MOBILIA Antonio responsabili del reato loro ascritto al capo C) e li ha condannati rispettivamente alla pena di mesi nove e di mesi 6 di reclusione (pena sospesa per il secondo); TRABUCCHI, IAMELE e NITTI interdetti dai PP.UU. per la durata della pena rispettivamente inflitta e TRABUCCHI, NITTI e

MOBILIA incapaci di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di anni uno.

Con la medesima sentenza gli imputati TRABUCCHI, FONTANA e IAMELE sono stati condannati al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile in relazione al capo A) da liquidarsi in separato giudizio e al pagamento di una provvisoria liquidata in €. 8.000,00; TRABUCCHI, NITTI e MOBILIA sono stati condannati al risarcimento in favore della parte civile in relazione al capo C) da liquidarsi in separato giudizio e al pagamento di una provvisoria liquidata in €. 2.000,00.; TRABUCCHI e FONTANA, in solido tra loro, sono stati condannati al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile in relazione ai capi D, E, F, liquidando definitivamente in €. 1.303.900,00 il danno patrimoniale complessivo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, e in €. 6.000,00 il danno all'immagine complessivo; TRABUCCHI, NITTI e IAMELE sono stati assolti dal reato di cui al capo G perché il fatto non sussiste ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p. (non ravvisandosi induzione in errore del CdA); TRABUCCHI e NITTI dal capo H) perché il fatto non sussiste. LOMBARDO è stato assolto dai reati lui ascritti.

Sentenza della Corte di appello di Milano n. 4260 depositata il 21.09.2017 che, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha: assolto TRABUCCHI Emilio dai reati di truffa ascrittigli ai capi D) E) ed F) perché il fatto non sussiste (non ravvisandosi l'induzione in errore del CdA), confermando i capi di

imputazione A) (limitatamente alla vendita del 05.11.2009 di Via Regina Margherita n.33, stante l'intervenuta parziale prescrizione) e C), rideterminando la pena; dichiarato non doversi procedere nei confronti di IAMELE Giovanni in ordine al reato di cui al capo A), limitatamente agli immobili di via Castel Morrone,30, via Statuto 18 e via Guerrazzi 2 perché estinto per prescrizione, con rideterminazione della pena. Confermato la condanna per il resto e contestualmente – revocate le statuizioni civili in relazione ai capi D), E) ed F), determinata in euro 300.000,00 la provvisoria per il capo A) a carico di TRABUCCHI e IAMELE, oltre al pagamento delle spese in favore della parte civile.

Sentenza della Corte di Cassazione n 37869 del 26.3.2018

che, definitivamente pronunciando, relativamente al reato di abuso di ufficio di cui al capo A): ha rigettato il ricorso presentato da TRABUCCHI, avendo lo stesso rinunciato alla prescrizione; ha dichiarato la prescrizione nei confronti del solo imputato IAMELE, ferme le statuizioni civili; relativamente al reato di cui al capo C) ha dichiarato inammissibili i ricorsi di TRABUCCHI, IAMELE e MOBILIA; ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla modifica della provvisoria.

Potendo configurarsi un'ipotesi di responsabilità amministrativa, la Procura contabile ha notificato ai sigg.ri TRABUCCHI, IAMELE, NITTI, MOBILIA e Lombardo (Fontana era nel frattempo deceduto) invito a dedurre, contestando loro un

danno diretto da minore entrata (danno patrimoniale) e un danno all'immagine del P.A.T..

I soggetti invitati hanno depositato deduzioni difensive.

La Procura contabile, ritenute non convincenti le argomentazioni addotte dagli invitati, ha notificato ai sigg.ri TRABUCCHI, IAMELE, NITTI, MOBILIA e Lombardo atto di citazione, contestando loro un danno patrimoniale pari ad euro **2.451.820,00** imputato in solido: - per l'intera somma di euro **2.451.820,00** (derivante dalle otto vendite contestate) a TRABUCCHI; - fino alla concorrenza di euro **2.013.390,00** (derivante dalle vendite 1,2,3,5,6,7 e 8) a IAMELE; - fino alla concorrenza di euro **438.430,00** ciascuno (derivante dalla vendita 4) a NITTI e MOBILIA; - fino alla concorrenza di euro **57.663,00** (derivante dalla vendita 4) a Lombardo.

La Procura ha contestato altresì un danno all'immagine pari ad euro **2.013.390,00** in solido a TRABUCCHI e IAMELE, ed euro **438.430,00** in solido a TRABUCCHI, NITTI e MOBILIA.

Tutti i convenuti si sono costituiti tempestivamente in giudizio eccependo: prescrizione del diritto azionato dalla Procura contabile, illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 66 d. lgs. 174\2016 e art. 2 all. 3 d. lgs. 174\2016, legittimità nel merito della condotta posta in essere, insussistenza o erronea quantificazione del danno patrimoniale, insussistenza o erronea quantificazione del danno all'immagine (TRABUCCHI); prescrizione del diritto azionato, legittimità nel merito della

condotta posta in essere, insussistenza o erronea quantificazione del danno patrimoniale, inammissibilità della domanda relativa al danno all'immagine e comunque insussistenza dello stesso; inammissibilità dell'intervento "ad adiuvandum" del Pio Albergo Trivulzio (NITTI); prescrizione del diritto azionato; insussistenza degli elemento oggettivi e soggettivi della responsabilità amministrativa; improcedibilità della domanda relativa al danno all'immagine o, in subordine, riduzione del quantum; in ulteriore subordine, derubricazione della responsabilità a titolo di colpa grave, e non di dolo, con richiesta di esercizio del potere riduttivo (IAMELE); difetto di giurisdizione della Corte dei conti; mancata chiamata in causa dei responsabili del danno; insussistenza del danno erariale; insussistenza del danno all'immagine (MOBILIA); prescrizione del diritto azionato; insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della responsabilità amministrativa; insussistenza del danno erariale (Lombardo).

Con memoria 15.03.2022 è intervenuto l'ente danneggiato Azienda di Servizi alla Persona ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO, a sostegno dell'azione esercitata dalla Procura contabile.

In data 18.02.2022 il convenuto MOBILIA ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex artt. 41 c.p.c. e 16 d. lgs. 174\2016, con riferimento alla propria posizione processuale.

Con ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio in data 11.10.2022 la Corte di Cassazione ha dichiarato la sussistenza della Giurisdizione della Corte dei conti, anche in riferimento alla posizione processuale del convenuto MOBILIA.

Il convenuto Lombardo, in memoria di costituzione, e acquisito il preventivo parere favorevole della Procura contabile, ha chiesto definirsi il giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 d. lgs. 174\2016.

Il Collegio ha ammesso Lombardo al rito abbreviato.

Con sentenza n. 179\2022 la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, accertato il regolare versamento della somma di euro 7.207,87 in favore del P.A.T., ha definito il giudizio nei confronti di Lombardo Orazio Alessandro ai sensi dell'art. 130 comma 8 del Codice di Giustizia Contabile.

Il giudizio è proseguito nei confronti degli altri convenuti.

All'udienza di discussione in data 14.06.2023 le parti hanno ribadito e ulteriormente argomentato le conclusioni già in atti, l'Avvocato Giuliani ha depositato documentazione (peraltro già presente in atti).

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'eccezione di prescrizione formulata dai convenuti TRABUCCHI, NITTI, MOBILIA è infondata e deve essere respinta.

Se è vero che i fatti generatori del danno patrimoniale

contestato, ovvero i trasferimenti immobiliari a prezzo ribassato, risalgono agli anni 2008-2010, occorre tuttavia fare applicazione dell'art. 1 comma 2 L. 20/1994, per cui *il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.*

Qualora il danno sia connesso, come nel caso di specie, a fatti costitutivi di reato, per giurisprudenza consolidata che qui si condivide (Corte dei conti, sez. II di Appello, n. 189\2018) *la prescrizione dell'azione contabile decorre non da quando il fatto viene meramente scoperto, ma da quando esso assume una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa pure qualificata, tanto da dare inizio ad una inchiesta amministrativa o penale, e da quando si è verificato il danno quale componente del "fatto", il che coincide con la data del provvedimento di rinvio a giudizio in sede penale, a nulla rilevando la mera "notizia" del fatto, e le precedenti indagini conoscitive non comportanti una conoscenza affidabile dei fatti* (vedi anche Corte dei conti sez. III di Appello n. 213\2017; Corte dei conti sez. Lombardia nn. 75, 76, 77 e molte altre).

Né la fattispecie di occultamento doloso può essere negata per il solo fatto che i reati contestati siano attuati attraverso formali atti amministrativi, resi pubblici tramite i normali canali istituzionali: risulta evidente, da un lato, che la correttezza formale dell'atto amministrativo non esclude che questo esprima uno scopo illecito

nascosto proprio dalla regolarità, formale ma non sostanziale, dell'atto stesso, e che, dall'altro, i suddetti reati vengano commessi, nella prospettazione accusatoria, attraverso una serie complessa e concatenata di azioni e provvedimenti, formali e non, per cui il disvelamento del disegno complessivo possa considerarsi avvenuto soltanto a seguito di una indagine complessa, culminata, appunto, nella richiesta di rinvio a giudizio.

Come già esposto nella narrativa di fatto, i convenuti sono stati rinviati a giudizio per i reati di abuso d'ufficio – art. 323 c.p., truffa aggravata – art. 640 c.p., turbata libertà degli incanti – art. 353 c.p. (TRABUCCHI), abuso di ufficio – art. 323 c.p., truffa aggravata – art. 640 c.p. (IAMELE), truffa aggravata – art. 640 c.p. - turbata libertà degli incanti – art. 353 c.p. (NITTI), turbata libertà degli incanti – art. 353 c.p. (MOBILIA).

La richiesta di rinvio a giudizio è stata emessa in data 16.10.2014 e dunque, in applicazione dei princìpi giurisprudenziali sopra ricordati, da tale data è iniziato a decorrere il termine quinquennale di prescrizione.

Sulla decorrenza del termine di prescrizione si è verificato l'effetto interruttivo, ex art. 2945 comma 2 c.c., della costituzione di parte civile in sede penale del P.A.T., ovvero dell'ente danneggiato, avvenuta in data 20.11.2014 (c.d. "interruzione con effetti permanenti": Corte dei conti, sez. I di Appello, n. 20\2015; Corte dei conti, sez. I di Appello, n. 392\2015).

La costituzione di parte civile è stata reiterata anche in tutti i

successivi gradi di giudizio: di conseguenza il termine così interrotto ha ripreso a decorrere a partire dalla conclusione del procedimento penale, definito con la sentenza della Corte di Cassazione n. 37869 del 26.03.2018.

La regolarità della costituzione di parte civile risulta dalle sentenze penali in atti, e non può essere messa in discussione in questa sede.

L'azione della Procura contabile è dunque da considerarsi tempestiva, vista la notifica ai convenuti del successivo atto interruttivo, ovvero l'invito a dedurre, nell'aprile 2021, entro il termine quinquennale di prescrizione.

Alla medesima conclusione deve giungersi per quanto riguarda l'azione finalizzata al risarcimento del danno all'immagine, giusto il disposto dell'art. 17 comma 30 ter dl n. 78\2009: *il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.*

L'art. 66 del Codice di Giustizia Contabile non è applicabile al caso di specie: ai sensi dell'art. 2 allegato 3 al d. lgs. 174 del 2016, infatti, il termine massimo prescrizione di 7 anni (a prescindere da sospensioni e interruzioni) non può riferirsi a fatti antecedenti l'entrata in vigore del medesimo Codice.

La questione di costituzionalità (la cui formulazione è stata richiesta dalla difesa TRABUCCHI) del combinato disposto degli artt. 66 d. lgs. 174\2016 e art. 2 all. 3 d. lgs. 174\2016 per violazione

degli artt. 3 e 117 della Costituzione in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui circoscrive la vigenza del termine settennale di prescrizione ai fatti dannosi (azioni e omissioni) commessi dopo l'entrata in vigore del Codice di Giustizia Contabile, è manifestamente infondata, presupponendo la natura "sanzionatoria" dell'azione di responsabilità amministrativa, oltre al carattere "sostanziale" della disciplina della prescrizione, ciò che imporrebbe, nella prospettiva difensiva, l'applicazione retroattiva della c.d. *lex mitior*.

Tuttavia l'azione di responsabilità amministrativa, oltre a non possedere, come è evidente, natura penalistica, non ha neppure la connotazione sanzionatoria pretesa dal convenuto, tendendo viceversa al ristoro del danno erariale subito dalla Pubblica Amministrazione (danno che può avere natura patrimoniale o non patrimoniale), e possedendo solo eventualmente profili sanzionatori, e di deterrenza, propri anche della responsabilità civile (Cass. SS.UU. 16601\2017).

La natura civilistica-risarcitoria, e non pubblicistico-sanzionatoria, della responsabilità amministrativa è stata più volte condivisibilmente affermata nella giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. Corte dei conti SS.RR. 28\2015 QM) e della Corte Europea dei diritti dell'uomo: nella sentenza sul c.d. "caso Rigolio" del 13.05.2014 la CEDU ha sancito l'inoperatività dell'art. 6 paragrafi 1, 2, 3 della Convenzione sul presupposto della non assimilabilità del giudizio davanti alla Corte dei conti ai giudizi

penali o comunque di natura sanzionatoria-punitiva.

I casi eccezionali in cui la responsabilità amministrativa ha natura sanzionatoria sono regolati, in rito, dagli artt. 133 e ss. del Codice di Giustizia Contabile, e tale previsione contribuisce a dimostrare “*a contrariis*” che l’azione proposta dalla Procura contabile ha natura risarcitoria nella generalità dei casi.

Le considerazioni di cui sopra portano ad escludere il contrasto della normativa richiamata con le disposizioni di grado costituzionale invocate da parte convenuta, rientrando nel potere discrezionale del legislatore l’emanazione di ragionevoli norme di diritto intertemporale, per regolare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, senza che vi sia l’obbligo di estendere eventuali effetti favorevoli alle situazioni pregresse.

L’eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti proposta dal convenuto MOBILIA è parimenti infondata: la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2189\2023, emessa all’esito della camera di consiglio in data 11.10.2022, ha respinto il ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da MOBILIA con riferimento alla propria posizione processuale, affermando la giurisdizione della Corte dei conti.

L’intervento “*ad adiuvandum*” proposto dal P.A.T. è ammissibile, non contenendo le relative conclusioni domande differenti e/o ulteriori rispetto a quelle proposte dalla Procura contabile (pag. 21 della comparsa di intervento: *accogliere, per tutti i motivi sopra esposti, tutte le domande proposte dalla Procura*

Regionale presso la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, cui non ci si può che associare e, quindi, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni quantificati in atti).

Nel merito si osserva quanto segue.

La Procura contabile ha contestato a TRABUCCHI Emilio, Presidente del Cda del P.A.T. da aprile 2004 a febbraio 2011, IAMELE Giovanni, Direttore del Dipartimento tecnico – Dirigente responsabile della gestione patrimonio da reddito dal 2007 ad aprile 2009, NITTI Fabio, Direttore Generale del P.A.T. da dicembre 2008 ad ottobre 2012, MOBILIA Antonio Giovanni, Direttore Generale presso l'azienda Ospedaliera S. Carlo di Milano, già Direttore Generale presso la Asl di Milano e locatario (poi acquirente) di un immobile del P.A.T. sito in Largo Rio de Janeiro 7, una serie di illegittimità e irregolarità finalizzate alla disapplicazione della normativa pubblicistica per la dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente, al fine di favorire alcuni soggetti privati con posizione di rilievo nella vita politica e pubblica milanese e nazionale, già locatari di immobili di pregio, a prezzi inferiori al valore di mercato, con conseguente danno per le casse dell'Ente.

Si tratta degli 8 immobili descritti in atto di citazione, e precisamente:

1) Corso Sempione 51, sub 17- acquirente Zambetti Domenico, delibera consiliare del 13.12.2007, n.13=226, prezzo di vendita € 533.000,00; 2) Corso Sempione 51, sub 15 - acquirente Grazioli Mara, delibera consiliare del 13.12.2007, n.13=226, prezzo

di vendita € 801.000,00; 3) Corso Sempione 51, sub 18 – acquirente Castelli Desirèe, delibera consiliare del 13.12.2007, n.13=226, prezzo di vendita € 350.000,00; 4) Largo Rio De Janeiro, n. 7, acquirente MOBILIA Antonio Giovanni, delibera consiliare del 13.12.2007, n. 13=227, prezzo di vendita € 518.670,00; 5) Viale Regina Margherita, n. 33, acquirente Di Capua Marcello, delibera consiliare del 12.11.2008, n. 9=252, prezzo di vendita € 744.000,00; 6) Via Castel Morrone, n. 30 acquirente Zuppinger Liliana, delibera consiliare del 12.11.2008, n. 9=252, prezzo di vendita € 982.000,00; 7) Via Statuto, n. 18, acquirente Bandera Adriano, delibera consiliare del 12.11.2008, n. 9=252, prezzo di vendita € 1.336.000,00; 8) Via Guerrazzi, n. 2, acquirente Vites Carla, delibera del 12.11.2008, n. 9=252, prezzo di vendita € 1.556.000,00.

La Procura non ha esercitato l'azione risarcitoria in relazione all'immobile descritto al n. 9 della narrativa di fatto (Piazza Santo Stefano/Vicolo Santa Caterina, acquirente Immobiliare Santo Stefano S.r.l. delibera del 30.06.2010, n. 7=139 prezzo di vendita € 11.610.000,00), non ritenendo sussistere, nella specie, danno erariale.

Occorre in primo luogo valutare l'incidenza dell'esito del pregresso procedimento penale sul procedimento di responsabilità amministrativo-contabile

Come già esposto in narrativa di fatto, nei confronti dei convenuti è stata esercitata l'azione penale per i seguenti reati:

a) TRABUCCHI Emilio, Fontana Guido e IAMELE

Giovanni, artt. 110 c.p. 81 cpv, 323 commi 1 e 2 c.p., perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di amministratori e dirigenti dell'A.S.P. *“adottavano e/o facevano adottare gli atti prodromici, deliberativi e conseguenti, attraverso i quali veniva disposta un'importante dismissione del patrimonio immobiliare da reddito dell'Ente con modalità intenzionalmente dirette a favorire l'interesse del privato acquirente con danno per l'Ente pubblico. In particolare, con modalità non conformi alle procedura statuite dall'Ente, in violazione della normativa in materia di valorizzazione di beni pubblici (R.D.N. 827 del 23/5/1924), dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nonché dei "criteri imprenditoriali" da utilizzare nella gestione del Patrimonio secondo il principio della maggiore convenienza economica (come previsto dall'art. 7 della L.R. 1/03 e dall'art. 37 del Reg. Regionale 11/03), adottavano i seguenti accorgimenti in favore di acquirenti legati da rapporti personali/politici di favore con gli amministratori del P.A.T. e comunque soggetti di rilievo nella realtà amministrativa lombarda:*

- *Concessione del diritto di prelazione ai conduttori antecedentemente all'esperimento della fase ad evidenza pubblica (anziché in sede di aggiudicazione dell'asta sul prezzo risultante dallo svolgimento della procedura, che pertanto non veniva neppure bandita);*
- *Abbattimento del prezzo di vendita degli immobili offerti in*

prelazione ai conduttori, mediante applicazione di due decurtazioni in quanto immobili locati (decurtazione del 20% dovuta alla condizione di "occupato" dell'immobile nonché ulteriore decurtazione per "minus reddito"); - stipula o mancato recesso da parte dell'Ente dei contratti di locazione per gli immobili inseriti nei piani di vendita e/o comunque che sarebbero stati inseriti a breve negli stessi, consentendo al locatario l'esercizio del conseguente diritto di prelazione con gli ulteriori vantaggi economici sopra descritti; - individuazione degli immobili, e relativi conduttori/acquirenti, utilizzando metodologie del tutto arbitrarie al fine di consentire a specifici locatari l'accesso ai vantaggi sopra citati.

b) TRABUCCHI Emilio, Fontana Guido, IAMELE Giovanni, Zambetti Domenico, Grazioli Mara; artt. 110, 81 cpv, 640 comma 2 n. 1 C.P., 61 n. 7 c.p., perché, *in concorso fra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con gli artifizii e raggiri di seguito specificati, inducevano in errore i membri del Consiglio di Amministrazione del P.A.T. -organo preposto a deliberare le alienazioni patrimoniali/immobiliari dell'Ente. Fattispecie riferita all'alienazione degli immobili di C.so Sempione 51 piano 3, sub. 17; C.so Sempione 51, piano 2, sub 15;*

c) TRABUCCHI Emilio, Fontana Guido, NITTI Fabio, Lombardo Orazio Alessandro, MOBILIA Antonio artt. 110 c.p., 81 cpv, 353 commi 1 e 2 c.p. perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, *“mediante collusioni e*

altri mezzi fraudolenti, turbavano la procedura ed evidenza pubblica relativa all'alienazione di un immobile di proprietà del PAT, già concesso in locazione a Mobilia Antonio, al fine di allontanare possibili offerenti, ostacolando e scoraggiando l'appetibilità dell'immobile, addivenendo così all'alienazione dell'immobile al conduttore stesso,, a condizioni di prezzo di favore.” Fattispecie riferita alla vendita dell'immobile sito in Largo Rio de Janeiro 7;

d) TRABUCCHI Emilio e Fontana Guido art. 110, 81 cpv, 640 comma 2 n. 1c.p., 61 n.7 c.p. perché in concorso tra loro (e con Comincioli Romano - deceduto), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella rispettiva qualità di Presidente del PAT e di Direttore Generale, con artifici e raggiri “inducevano in errore i membri del Consiglio di Amministrazione del P.A.T. – organo preposto a deliberare le alienazioni patrimoniali/immobiliari dell'Ente”. Fattispecie riferita alla vendita effettuata in favore di Zuppinger Liliana avente ad oggetto l'immobile di via Castel Morrone 30.

e) TRABUCCHI Emilio, Fontana Guido e Bandera Adriano Roberto – art. 110, 81 cpv, 640 comma 2 n.1 c.p., 61 n.7 c.p. perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri “inducevano in errore i membri del Consiglio di Amministrazione del P.A.T. – organo preposto a deliberare le alienazioni patrimoniali/immobiliari dell'Ente”.

Fattispecie riferita alla vendita effettuata in favore di Bandera

Adriano, avente ad oggetto l'immobile di via Statuto n. 18.

f) TRABUCCHI Emilio, Fontana Guido e Vites Carla art. 110, 81 cpv, 640 comma 2 n. 1 c.p., 61 n. 7 c.p. perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri *“inducevano in errore i membri del Consiglio di Amministrazione del P.A.T. – organo preposto a deliberare le alienazioni patrimoniali/immobiliari dell’Ente”*. Fattispecie riferita alla vendita effettuata in favore di Vites Carla avente ad oggetto l'immobile di via Guerrazzi n.2.

g) TRABUCCHI Emilio, Fontana Guido, NITTI Fabio, IAMELE Giovanni e Lombardo Alessandro: artt. 110, 81 cpv, 640 comma 2 n. 1 c.p., 61 n. 7 c.p. perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri *“inducevano in errore i membri del Consiglio di Amministrazione del PAT – organo preposto a deliberare le alienazioni patrimoniali/immobiliari dell’Ente”*. In particolare, in relazione alla vendita effettuata a favore di Di Capua Marcello avente ad oggetto l'immobile di viale Regina Margherita 33;

h) TRABUCCHI Emilio, NITTI Fabio, Lombardo Orazio, Spremberg Stefano, Compagnoni Carlo: art. 110 c.p., 81 cpv, 353 commi 1 e 2 c.p. perché in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, *“mediante collusioni e altri mezzi fraudolenti turbavano la procedura ad evidenza pubblica, che avrebbe dovuto svolgersi attraverso una gara di consultazione rispettosa dei principi di trasparenza, massima*

partecipazione e concorrenza tale da garantire il soddisfacimento del pubblico interesse, relativa all'alienazione congiunta di due immobili di pregio di proprietà del PAT siti in Milano – piazza Santo Stefano n. 12 e Vicolo Santa Caterina n. 3/5.”

Con sentenza n.1117 del 01.02.2016 il Tribunale di Milano ha ritenuto TRABUCCHI responsabile dei reati a lui ascritti *ai capi A, limitatamente agli immobili di cui alla delibera 12.11.2008 n. 9=252; C, D, E, F avvinti dal medesimo disegno criminoso ed esclusa la continuazione interna contestata ai capi D-E-F* (per gli immobili oggetto delle delibera consiliari del 13.12.2007, n.13=226 e 13=227 è stata dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione) e lo ha assolto in relazione ai capi G ed H *perché il fatto non sussiste.*

Con sentenza n.4260 depositata il 21.09.2017 della Corte di appello di Milano, TRABUCCHI è stato assolto dai reati di truffa di cui ai capi D, E ed F perché il fatto non sussiste, ed è stata confermata la condanna per i capi di imputazione A (abuso d'ufficio) e C –turbativa d'asta (avendo l'imputato rinunciato alla prescrizione nel frattempo maturata) con rideterminazione della pena.

Con sentenza n. 37869 del 26.03.2018, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado per i capi A e C. (annullando senza rinvio la sentenza impugnata nella parte relativa al riconoscimento della provvisionale).

Al termine del complesso procedimento penale, dunque, il

TRABUCCHI è stato condannato in via definitiva per il reato di cui al capo a) dell'imputazione (abuso di ufficio, art. 323 c.p.) in relazione alle compravendite degli immobili elencati ai nn. **5, 6, 7, 8** della narrativa di fatto, oggetto della delibera consiliare del 12.11.2008, n. 9=252, ovvero: **5)** Viale Regina Margherita, n. 33, acquirente Di Capua Marcello, prezzo di vendita € 744.000,00; **6)** Via Castel Morrone, n. 30 acquirente Zuppinger Liliana, prezzo di vendita € 982.000,00; **7)** Via Statuto, n. 18, acquirente Bandera Adriano, prezzo di vendita € 1.336.000,00 **8)** Via Guerrazzi, n. 2, acquirente Vites Carla, prezzo di vendita € 1.556.000,00.

E' stato inoltre condannato in via definitiva per il reato di cui al capo c) dell'imputazione (turbativa d'asta, art. 353 c.p.), in relazione alla compravendita dell'immobile descritto al n. **4** della narrativa di fatto, sito in Largo Rio De Janeiro, n. 7, acquirente MOBILIA Antonio Giovanni, oggetto della delibera consiliare del 13.12.2007, n. 13=227, prezzo di vendita € 518.670,00.

Con sentenza n.1117 del 01.02.2016 il Tribunale di Milano, ha ritenuto NITTI e MOBILIA responsabili dei reati ascritti al capo c) dell'imputazione (turbativa d'asta, art. 353 c.p.), in relazione alla compravendita dell'immobile descritto al n. **4** della narrativa di fatto, sito in Largo Rio De Janeiro, n. 7: la pronuncia è stata confermata in grado di appello e in Cassazione.

La sentenza n.1117 del 01.02.2016 del Tribunale di Milano, ha ritenuto IAMELE responsabile, in concorso con TRABUCCHI, dei reati a lui ascritti ai capi A (abuso di ufficio – art. 323 c.p.),

limitatamente agli immobili di cui alla delibera 12.11.2008 n. 9=252, ovvero le compravendite descritte ai nn. 5, 6, 7, 8 della narrativa di fatto, oggetto della delibera consiliare del 12.11.2008, n. 9=252 (per gli immobili oggetto delle delibere consiliari del 13.12.2007, n.13=226 e 13=227 è stata dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione), e lo ha assolto dall'imputazione di cui al capo g).

Nei successivi gradi di giudizio le fattispecie di reato per cui era stata riconosciuta la responsabilità dello IAMELE sono state dichiarate estinte per intervenuta prescrizione.

Gli esiti del procedimento penale rilevano giusto il disposto dell'art. 651 c.p.p., per cui *la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.*

Può dunque considerarsi accertato anche in questa sede risarcitoria, nei confronti del convenuto TRABUCCHI, quanto descritto al punto a) del capo di imputazione, ovvero che questi, in concorso con Fontana e con l'altro convenuto IAMELE, abbia adottato o fatto adottare *gli atti prodromici, deliberativi e conseguenti, attraverso i quali veniva disposta un'importante*

dismissione del patrimonio immobiliare da reddito dell'Ente con modalità intenzionalmente dirette a favorire l'interesse del privato acquirente con danno per l'Ente pubblico, e in particolare, con modalità non conformi alle procedura statuite dall'Ente, in violazione della normativa in materia di valorizzazione di beni pubblici (R.D.N. 827 del 23/5/1924), dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nonché dei "criteri imprenditoriali" da utilizzare nella gestione del Patrimonio secondo il principio della maggiore convenienza economica (come previsto dall'art. 7 della L.R. 1/03 e dall'art. 37 del Reg. Regionale 11/03, ... i seguenti accorgimenti in favore di acquirenti legati da rapporti personali/politici di favore con gli amministratori del P.A.T. e comunque soggetti di rilievo nella realtà amministrativa lombarda:

A) *Concessione del diritto di prelazione ai conduttori antecedentemente all'esperimento della fase ad evidenza pubblica (anziché in sede di aggiudicazione dell'asta sul prezzo risultante dallo svolgimento della procedura, che pertanto non veniva neppure bandita);*

B) *Abbattimento del prezzo di vendita degli immobili offerti in prelazione ai conduttori, mediante applicazione di due decurtazioni in quanto immobili locati (decurtazione del 20% dovuta alla condizione di "occupato" dell'immobile nonché ulteriore decurtazione per "minus reddito"); - stipula o mancato recesso da parte dell'Ente dei contratti di locazione per gli immobili inseriti nei*

piani di vendita e/o comunque che sarebbero stati inseriti a breve negli stessi, consentendo al locatario l'esercizio del conseguente diritto di prelazione con gli ulteriori vantaggi economici sopra descritti;

C) individuazione degli immobili, e relativi conduttori/acquirenti, utilizzando metodologie del tutto arbitrarie al fine di consentire a specifici locatari l'accesso ai vantaggi sopra citati.

Ciò per quanto riguarda le fattispecie di abuso di ufficio relative alle compravendite descritte ai nn. **5, 6, 7, 8** della narrativa di fatto, oggetto della delibera consiliare del 12.11.2008, n. 9=252.

Ma tali conclusioni valgono anche per quanto riguarda le compravendite oggetto della delibera consiliare del 13.12.2007, n.13=226 (per le quali, in sede penale, è stata dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione), ovvero: **1)** Corso Sempione 51, sub 17- acquirente Zambetti Domenico, prezzo di vendita euro 533.000,00; **2)** Corso Sempione 51, sub 15 - acquirente Grazioli Mara, prezzo di vendita euro 801.000,00; **3)** Corso Sempione 51, sub 18 – acquirente Castelli Desirèe, prezzo di vendita euro 350.000,00.

E ciò vale non solo per TRABUCCHI, ma anche per l'altro convenuto IAMELE, nei cui confronti, come detto, è stata emessa pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione alle fattispecie di abuso per tutte le compravendite contestate (**1, 2, 3, 5, 6, 7, 8** della narrativa di fatto).

Infatti, con riferimento al punto **A** sopra trascritto, non vi è

dubbio che le delibere gemelle 13=226 e 13=227, adottate nella seduta del CDA del 13.12.2007 su proposta della Direzione Gestione Patrimonio da Reddito (cfr. verbale n. 13/2007) fossero **illegittime**, nella parte in cui modificavano le procedure sino ad allora seguite dal PAT per la dismissione del proprio patrimonio immobiliare, stabilendo che l'esercizio del diritto di prelazione dovesse essere garantito al conduttore prima dell'indizione dell'asta pubblica e che tale procedimento fosse applicabile anche alle dismissioni di immobili con procedura aperta già inseriti nel piano vendite 2007-2009, come ampliato nella seduta del 5/7/2007 (delibera 8=139 verbale 8/2007): peraltro l'argomento era trattato in sede di "varie ed eventuali", su iniziativa del Presidente TRABUCCHI corredata da un parere legale degli avv.ti Di Tolle e Sessa acquisito direttamente dal Presidente stesso e mai in precedenza sottoposto ai membri del CdA.

Di Tolle, come sottolineato a pag. 12 della sentenza di primo grado, era legato da rapporti di amicizia col membro del CdA consigliere Gencarelli.

Va sottolineato che altro parere legale, ben più prudente, reso dall'Avv. Bernardini e trasmesso all'Ufficio di Presidenza del P.A.T. in data 14.04.2008 (a cavallo tra le delibere del 13.12.2007 e quella del 12.11.2008), non era invece portato all'attenzione dei consiglieri di amministrazione.

Il tema è stato già approfondito in sede penale, specialmente dalla citata sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, che,

ricostruita la normativa di riferimento in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) a partire dalla Legge n. 6972 del 1890, ha evidenziato come la regolamentazione delle Ipab, originariamente di competenza dello Stato, fosse stata poi trasferita alle Regioni, *ma con l'obbligo di attenersi ai criteri fissati dalla legge 08.11.2000 n. 328, e segnatamente all'art. 10 della suddetta legge, per cui le Regioni, al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, devono assicurare l'autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica, prevedendo altresì forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci ... delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permuta, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione coerenti con la loro autonomia. Il riordino della materia, con il passaggio delle relative competenze dallo Stato alle Regioni non ha peraltro modificato la natura delle Ipab e delle Asp poi, enti che erano soggetti prima, e lo sono rimasti anche dopo, alla disciplina pubblicistica, tanto da potersi ravvisare continuità normativa tra le fattispecie succedutesi nel tempo... in sintesi, la diversa competenza di materia che è passata dallo Stato alle Regioni non fa venir meno per ciò solo la necessità del PAT di seguire la procedura ad evidenza pubblica prevista dal RD n. 827 del 1924 e, non a caso, l'ente si era sempre attenuto, prima e dopo i fatti per cui è processo, a tale modalità di dismissione degli immo-*

bili.

La pronuncia precisa che è possibile affermare con sicurezza che l'asta pubblica era rispondente ai principi generali fissati dal d.lvo n. 207 del 2001 e richiamati dalla Legge e dal regolamento generale secondo cui le Asp devono informare la propria attività di gestione ai criteri di efficienza, efficacia, economicità... tali principi hanno immediato contenuto precettivo in quanto devono informare la condotta del pubblico ufficiale nell'esercizio del potere...alla luce di tali principi, pare indubbio che le modalità di alienazione adottate nel caso che ci occupa, consistite nel discostarsi dalla procedura ad evidenza pubblica, fossero contrarie ai principi di efficacia, di trasparenza e di economicità... in conclusione, ritiene il Tribunale che l'invito rivolto ai conduttori di esercitare il diritto di prelazione antecedentemente all'esperimento della fase ad evidenza pubblica si pone già di per sé in contrasto con i principi sopra indicati.

Peraltro non vale obiettare, come puntualizzato dalla sentenza della Corte di Appello di Milano n 4260 del 21.09.2017, che in qualche caso la vendita al conduttore all'esito di aste deserte aveva comportato il realizzo di un prezzo inferiore a quello della base d'asta originaria a seguito delle riduzioni operate dopo l'esito negativo delle gare: *la norma, infatti, ha una portata di carattere generale e mira a garantire il rispetto dell'espletamento di quelle formalità astrattamente volte ad assicurare che la vendita avvenga nelle migliori condizioni, a prescindere dal singolo caso, ponendo*

tutti i soggetti eventualmente interessati nelle medesime condizioni.

Il Collegio fa proprie le argomentazioni della sentenza di primo grado, condivise e arricchite sia dalla sentenza in grado di appello sia dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 37869 del 26.03.2018: le delibere del PAT sopra richiamate devono essere ritenute illegittime, tanto per violazione diretta dell'obbligo di evidenza pubblica sancito dal RD n. 827 del 1924, quanto per contrasto della procedura in concreto seguita per l'alienazione del patrimonio immobiliare con i principi di efficienza, imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa, sanciti a livello costituzionale (art. 97 Cost.) e a livello legislativo (art. 1 L. 241\1990) ed aventi immediata valenza precettiva.

Altrettanto illegittimo deve essere ritenuto il criterio con cui è stato determinato il prezzo dei beni da alienare (punto **B**).

Le perizie dell'Agenzia del Territorio, acquisite per la valutazione degli immobili, sono state utilizzate dalla dirigenza del P.A.T. in maniera evidentemente strumentale.

Trattandosi di immobili occupati, con contratti di locazione rinnovati anche in tempi recenti, l'Ente estimativo aveva preso in considerazione due parametri che andavano ad "abbattere" il valore di mercato:

- immobile occupato (pregiudizio causato dal venir meno della disponibilità immediata del cespite);

- "minus reddito" determinato sulla base della differenza fra canone di mercato teorico ritraibile ed il canone effettivamente percepito

parametrato alla durata residua del contratto.

Si trattava infatti di canoni locativi minimi e non in linea con quelli correnti: ciò, in parte, a causa di lavori di ristrutturazione effettuati a scomputo del canone.

L'Agazia del Territorio, individuato il prezzo di mercato del bene, applicava quindi una doppia decurtazione: la prima in considerazione dello stato di immobile locato, quindi non libero, come generalmente avviene nell'ambito delle contrattazioni immobiliari anche in considerazione del rischio del mancato rilascio; la seconda per via del minor reddito percepito in forza dello stato di occupazione, essendo gli immobili oggetto di alienazione locati a canone di favore.

Si trattava di una stima che "fotografava" il possibile prezzo dell'immobile in un determinato momento storico, avuto riguardo alla situazione di fatto e di diritto, competendo al P.A.T. la valorizzazione dello stesso nel modo ritenuto opportuno.

Dal punto di vista del P.A.T., come è evidente, se poteva avere un senso applicare un abbattimento del prezzo ad un terzo interessato all'acquisto di tali cespiti "non liberi", del tutto illogico e irrazionale era determinare in tal modo il prezzo degli immobili da proporre agli stessi locatari, ovvero a chi, da anni, usufruiva dei medesimi appartamenti a canoni fuori mercato.

La sentenza di primo grado, a pag. 23, offre uno "spaccato" significativo dei ridottissimi canoni di locazione (in alcuni casi irrisori, in rapporto a tipologia e dimensione degli appartamenti

occupati) che gli affittuari corrispondevano al P.A.T..

La stessa sentenza di primo grado, molto efficacemente, sottolinea che praticare siffatta tipologia di sconti ai locatari in occasione della alienazione degli immobili non era altro che un *regalo al privato a detrimento degli interessi dell'ente* e che *i criteri di efficienza, efficacia, economicità e gestione imprenditoriale lungi dal costituire una mera enunciazione astratta privi di attitudine a costituire un puntuale criterio per la determinazione del prezzo di vendita ... imponevano al contrario di determinare il prezzo di vendita senza operare una doppia riduzione calcolata in percentuale sul prezzo di mercato che non trovava alcuna plausibile e logica giustificazione.*

Infatti, come è ovvio, il locatario interessato all'acquisto non subisce alcun pregiudizio dal fatto che l'immobile sia occupato da lui stesso, né in forza dello stato di occupazione, né dalla circostanza che goda del raro privilegio di corrispondere un basso canone di locazione.

Nonostante tale circostanza fosse di immediata percezione, la dirigenza del P.A.T. ha ritenuto non soltanto di consentire ai locatari l'esercizio del diritto di prelazione prima di eventuali gare pubbliche, ma di favorire ulteriormente gli stessi applicando sul prezzo di mercato una scontistica assolutamente ingiustificata.

Infine (punto C), come dimostrato nell'ambito del procedimento penale, non a tutti i conduttori/acquirenti era riservato il trattamento sopra descritto: al contrario, gli immobili da alienare,

e i relativi conduttori\acquirenti, erano individuati secondo criteri non trasparenti e arbitrari, in modo da consentire soltanto ad alcuni l'acquisto a condizioni vantaggiose.

Risulta infatti provato, sempre secondo la sentenza di primo grado, che *il CdA determinava quali immobili inserire nel piano vendita sulla scorta di un elenco predisposto dalla Direzione del Patrimonio Tecnico che veniva stilato in funzione dei criteri fissati dallo stesso CdA. Peraltro, risulta provato altresì ... che alcuni consiglieri interloquivano con gli uffici preposti alla predisposizione di tale elenco e che dunque il CdA non recepiva acriticamente le indicazioni fornite dall'ufficio tecnico. Al contrario, dall'istruttoria orale svolta ... emerge che quantomeno il Presidente TRABUCCHI e il direttore generale Fontana, oltre ad alcuni consiglieri ... effettuavano in staff personali valutazioni sugli immobili da inserire nel piano vendite, decidendo anche di procedere alla vendita di immobili non ricompresi originariamente nell'elenco stilato dall'ufficio tecnico (pag. 16 della sentenza di primo grado).*

Come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Milano (e dalla sentenza in grado di appello), gli immobili elencati al capo a) dell'originaria imputazione sono stati venduti a soggetti che gravitavano, tutti, nel medesimo ambiente politico degli amministratori del P.A.T., e l'inserimento di detti immobili nel piano vendite era stato dettato non dalla necessità di perseguire gli interessi dell'ente ma dall'intento di favorire "amici" e conoscenti

dello stesso colore politico, consentendo loro di acquisire cespiti di pregio a prezzi di favore.

Alle pagg. 16, 17, 18 della sentenza di primo grado sono descritti nel dettaglio appartenenza politica, incarichi e rapporti di tutti i “protagonisti” della vicenda in esame.

Il consigliere Avv. Gencarelli, ascoltato in qualità di testimone durante il processo di primo grado, ha dichiarato di avere inviato, presumibilmente nell’anno 2009, a **tutti** i locatari del P.A.T. una circolare, invitandoli a manifestare interesse all’acquisto dell’immobile da loro occupato: di tale circolare, tuttavia, non si è mai trovata traccia, così come di eventuali risposte positive o negative, e la testimonianza del Gencarelli è stata considerata dal Tribunale inattendibile.

In definitiva, il procedimento penale ha evidenziato che l’intero procedimento seguito dal P.A.T. nell’alienazione degli appartamenti descritti nei capi di imputazione, appartamenti di particolare pregio, era finalizzato a far ottenere ai locatari dei suddetti immobili, esponenti di spicco del mondo politico-amministrativo lombardo, la possibilità di acquistare a prezzi estremamente favorevoli, a detrimento dell’ente e dunque della collettività.

Trovano così una spiegazione i vari atti procedurali compiuti che paiono, se isolatamente considerati, irrazionali, ma sono in realtà concatenati e finalizzati al raggiungimento del fine illecito di cui sopra (individuazione dei locatari\acquirenti in base a non traspa

renti criteri di appartenenza politica; concessione ai locatari del preventivo diritto di prelazione; applicazione di ingiustificati “sconti”).

Così evidenziati e stigmatizzati i profili di illegittimità nelle procedure di alienazione degli immobili oggetto dei capi di imputazione, le pronunce del Giudice penale hanno altresì messo in rilievo il concorso causale degli imputati, e odierni convenuti, nelle condotte illecite.

Il principale responsabile è TRABUCCHI, il quale, in sede di adozione delle delibere 13=226 e 13=227, adottate nella seduta del CDA del 13.12.2007 su proposta della Direzione Gestione Patrimonio da Reddito (cfr. verbale n. 13/2007), ha inserito all’interno delle “varie ed eventuali”, quindi senza che l’argomento fosse stato preventivamente posto all’ordine del giorno, una modifica di estremo rilievo alle procedure di alienazione immobiliare tesa a consentire agli inquilini l’esercizio del diritto di prelazione senza che prima fosse necessario indire l’asta pubblica, corredando altresì la proposta con un parere di legali esterni, (Avv.ti Sessa e Di Tolle), reso frettolosamente nello spazio di 5 giorni a cavallo del ponte di S. Ambrogio, e senza che fosse interpellato il servizio legale interno del P.A.T.: ciò nell’evidente intento di influenzare il Consiglio per indurlo all’approvazione di tali modifiche (cosa in effetti avvenuta).

Inoltre il TRABUCCHI ha omesso di sottoporre al Consiglio altro parere legale, divergente rispetto a quello dell’Avv. Di Tolle-

Sessa e pervenuto in data 14.04.2008 all'Ufficio di Presidenza, peraltro dopo la stipula del rogito (in tempi anormalmente rapidi) relativamente alle prime due compravendite, ovvero: 1) Corso Sempione 51, sub 17- acquirente Zambetti Domenico, prezzo di vendita € 533.000,00; 2) Corso Sempione 51, sub 15 – acquirente Grazioli Mara, prezzo di vendita € 801.000,00.

La sentenza della Corte di Appello ha altresì evidenziato come il TRABUCCHI si interessasse in maniera assai incisiva degli immobili da porre in vendita, *tanto da portare alle dimissioni del funzionario a ciò incaricato*; che l'invito ad esercitare la prelazione era stato rivolto solo ad alcuni soggetti di rilievo nella realtà politico-amministrativa lombarda, ben noti al Presidente; che almeno in un caso l'inserimento dell'immobile in quelli da alienare con la procedura modificata era avvenuta su espressa sollecitazione dell'inquilino stesso, ovvero il senatore Comincioli (si tratta dell'appartamento descritto al n. 6 della narrativa di fatto, Via Castel Morrone n. 30), una volta appreso che il bene sarebbe stato venduto all'asta; che il TRABUCCHI era il "padre" della nuova procedura di alienazione degli immobili sopra descritta, tanto che, in almeno due casi (Comincioli e Di Capua, appartamento descritto al n. 5 della narrativa di fatto) gli inquilini avevano indirizzato direttamente a lui, e non agli uffici competenti, la loro manifestazione di interesse all'acquisto.

Parimenti responsabile lo IAMELE, Direttore del Dipartimento tecnico dell'ente: questi ha confermato, in sede di

esame dibattimentale, di avere nutrito forti perplessità in merito alla scontistica riconosciuta agli inquilini e alla procedura seguita, tanto da non sottoscrivere le prime delibere del 2007 (ciò che avrebbe dovuto fare in qualità di Direttore del Dipartimento tecnico) e di aver poi preteso di dettagliare la determinazione del prezzo (con e senza sconti) quale organo tecnico proponente, nella successiva delibera n. 9=252 del 12.11.2008 da lui firmata, in modo che fossero chiare le decurtazioni che si stavano effettuando.

Ciononostante, come ben evidenziato dal Tribunale, la mancata sottoscrizione delle delibere del 23.12.2007 non è una scusante, risultando comunque il proprio Ufficio quale proponente le delibere medesime, essendo la mancata firma espressione di consapevolezza circa le criticità del procedimento seguito e non avendo comunque lo IAMELE esternato le *giuste e fondate criticità che aveva evidentemente notato* (pag. 32 della sentenza di primo grado).

Quanto alle delibere del 2008 (sottoscritte da IAMELE), il Tribunale argomenta in maniera convincente che *l'inserimento del dettaglio delle decurtazioni operate dall'agenzia del territorio effettuato da IAMELE evidenzia semmai la piena consapevolezza in capo all'imputato dell'insensatezza di tale modo di procedere in quanto posto in essere in violazione di legge. Non si può inoltre sottacere, al fine di lumeggiare la rappresentazione e volontà di IAMELE, che con la delibera del 2008 venivano inseriti gli immobili condotti in locazione da Comincioli, Bandera, Vites e Di Capua,*

sulla scorta dell'ulteriore criterio fissato dal CdA di selezionare le ulteriori unità da inserire nel piano vendite sulla scorta dell'interesse all'acquisto manifestato dai conduttori. Orbene, dalla documentazione acquisita in atti relativa alle vendite in esame rileva il Tribunale che Vites e Bandera non avevano affatto manifestato un qualche interesse all'acquisto, per cui le vendite ai predetti venivano poste in essere in violazione dello stesso criterio che il CdA si era fissato nella delibera. Orbene, se solo si considera che IAMELE era il direttore dell'ufficio proponente che predisponeva tutta la documentazione occorrente per la relativa delibera da parte del CdA, ben si comprende il personale e materiale contributo fornito dall'imputato alla consumazione del reato... tali elementi, letti nel loro insieme, come è doveroso, dimostrano la rappresentazione e volontà anche di IAMELE, direttore dell'ufficio tecnico patrimonio da reddito, intenzionalmente diretta a favorire i privati acquirenti a danno dell'ente, nella sua veste di proponente le delibere sopra richiamate, come effettivamente adottate dal CdA.

Le considerazioni di cui sopra valgono per gli immobili descritti ai nn. **1, 2, 3, 5, 6, 7, 8** della narrativa di fatto, con le precisazioni che saranno di seguito effettuate in sede di quantificazione dell'effettivo danno erariale causato dalle condotte illecite.

Circa l'appartamento descritto al n. **4**, ovvero Largo Rio De Janeiro 7, acquirente MOBILIA Antonio Giovanni, delibera

consiliare del 13.12.2007, n. 13=227, prezzo di vendita € 518.670,00, si osserva quanto segue.

TRABUCCHI Emilio, Fontana Guido, NITTI Fabio, Lombardo Orazio Alessandro, MOBILIA Antonio sono stati rinviati a giudizio per i reati p. e p. dagli artt. 110 c.p., 81 cpv, 353 commi 1 e 2 c.p. perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, *mediante collusioni e altri mezzi fraudolenti, turbavano la procedura ad evidenza pubblica relativa all'alienazione di un immobile di proprietà del PAT, già concesso in locazione a MOBILIA Antonio, al fine di allontanare possibili offerenti, ostacolando e scoraggiando l'appetibilità dell'immobile, addivenendo così all'alienazione dell'immobile al conduttore stesso, a condizioni di prezzo di favore.*

Come in precedenza evidenziato, al termine del procedimento penale gli imputati TRABUCCHI, NITTI, MOBILIA sono stati condannati in via definitiva per i reati loro ascritti al capo c) della originaria imputazione.

La sentenza di primo grado, alle pagg. da 55 a 67, da intendersi qui richiamate, descrive nel dettaglio la condotta degli imputati, culminata con l'acquisto da parte del MOBILIA dell'appartamento sito in Largo Rio del Janeiro 7, a prezzo estremamente ribassato.

Le condotte poste in essere rilevano in questo giudizio ai sensi dell'art. 651 c.p.p., per cui *la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della*

sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

Pertanto, la responsabilità dei convenuti per gli illeciti ascritti non può essere messa in discussione in questa sede risarcitoria, e le condotte penalmente sanzionate devono essere ora valutate nella loro specifica idoneità a generare danno erariale.

Occorre sottolineare che il ruolo di MOBILIA, già Direttore Generale della ASL Milano 2 – Melegnano, è stato ben più “invasivo” rispetto a quello di mero acquirente di immobile locato: come risulta dagli atti del procedimento penale, in particolare dalla sentenza di primo grado, e come efficacemente ribadito dalla Procura contabile in citazione, questi, sfruttando il ruolo apicale ricoperto (la ASL Milano era deputata al controllo delle ASP ricomprese nella sua competenza territoriale, tra cui il P.A.T., e all'erogazione delle prestazioni economiche provenienti dal SSR), aveva ottenuto che il Direttore Generale Fontana si recasse presso la ASL per “trattare” sullo sconto richiesto dallo stesso MOBILIA rispetto al prezzo indicato dal P.A.T. nell'offerta di prelazione; aveva indirizzato direttamente a TRABUCCHI una missiva manoscritta datata 04.06.2008, con cui chiedeva il rinnovo anticipato del contratto di locazione rispetto alla naturale scadenza, in modo da potersi avvantaggiare del prolungamento sino all'anno

2013 anche in caso di eventuale aggiudicazione a terzi; aveva fatto redigere da personale interno al P.A.T. la sua ultima proposta di acquisto, risultando ciò dalla circostanza che il relativo file era stato rinvenuto nel server in uso al P.A.T. stesso.

Da ciò discende come l'inserimento operoso del MOBILIA nel procedimento amministrativo che ha portato alla dismissione da parte del P.A.T, a certe condizioni, dell'immobile sito in Largo Rio de Janeiro 7, non sia solo una "prospettazione" del Pubblico Ministero contabile, come asserito dalla difesa, ma una circostanza comprovata da dati di fatto verificati in sede di procedimento penale e "sigillati" da una sentenza passata in giudicato: ciò che fonda la giurisdizione della Corte dei conti, in conformità all'ordinanza 2189\2023 della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso per regolamento preventivo proposto dallo stesso MOBILIA.

In altri termini, anche nel merito è dimostrata la tesi sostenuta dal Pubblico Ministero, ovvero come il MOBILIA abbia significativamente interferito nel procedimento amministrativo, sfruttando le conoscenze e l'autorità derivanti dalla propria posizione apicale nella ASL: e ciò anche dopo la cessazione dalla carica, come provato dal ritrovamento negli archivi informatici del P.A.T. del file originale della offerta irrevocabile di acquisto protocollata il 27.11.2008.

Si deve ritenere così sussistente sia il rapporto di servizio sia il nesso di occasionalità necessaria tra la funzione e il danno causato ad amministrazione diversa da quella di appartenenza.

Sotto il profilo soggettivo, non vi sono dubbi circa la sussistenza del dolo, inteso come coscienza e volontà del fatto dannoso, elemento imprescindibile dei reati contestati per i quali, a prescindere dalla maturazione dei termini di prescrizione relativamente ad alcune fattispecie, è stata affermata la responsabilità degli odierni convenuti.

Per quanto riguarda il danno patrimoniale causato al patrimonio del P.A.T. si osserva quanto segue.

La Procura contabile ha in generale quantificato il danno erariale in misura “differenziale”, considerandolo pari alla differenza, appunto, tra la stima resa dall’Agenzia delle Entrate per gli immobili da porre in vendita e l’effettivo prezzo di compravendita, ovvero quanto pagato da ciascun inquilino per acquistare l’appartamento che già occupava.

Ciò è avvenuto, nello specifico, per gli immobili elencati ai nn. **1, 2, 3, 4, 6, 7, 8** della narrativa di fatto.

Le difese hanno contestato tale metodologia di calcolo, sostenendo che il danno erariale in realtà non sussisterebbe: nel caso in cui gli immobili non fossero stati offerti direttamente agli inquilini, infatti, l’importo scontato indicato dall’Agenzia del Territorio sarebbe stato quello da porre a base d’asta, e nulla dimostrerebbe che il P.A.T. avrebbe in tal modo potuto ricavare una cifra maggiore.

Al contrario, in caso di asta deserta il P.A.T., per vendere gli immobili, sarebbe stato costretto ad abbassare la base, andando

incontro ad una probabile perdita, come accaduto in alcune circostanze passate.

Il Collegio ritiene non convincente tale argomento difensivo.

Infatti, nel momento in cui il P.A.T. aveva deliberato, pur illegittimamente, di offrire direttamente gli immobili ai locatari (anzi, ad alcuni locatari), evitando l'asta pubblica, mai avrebbe dovuto cumulare a ciò un'ulteriore illegittimità, ovvero la concessione di sconti irrazionali e ingiustificati.

In altri termini, l'esercizio del diritto di prelazione concesso ai locatari avrebbe dovuto avvenire non come se questi fossero terzi estranei, ma considerando la loro già privilegiata condizione di occupanti l'immobile, senza insensate decurtazioni di prezzo, giustificate in maniera ancora più insensata proprio avuto riguardo allo stato di occupazione.

Non è dunque esercizio utile avanzare ipotesi su cosa sarebbe accaduto se gli immobili fossero stati messi all'asta: poiché gli immobili all'asta non ci sono mai andati (e nei casi in cui l'asta vi è stata sono state utilizzate modalità fraudolente per farla andare deserta: cfr. compravendita n. 4 della narrativa di fatto), e si è giustificato ciò con la presunta maggior tutela degli interessi dell'Ente, occorre a questo punto verificare quale sarebbe stato il prezzo ragionevole che si sarebbe potuto proporre ai locatari, in modo, appunto, che fosse realmente perseguito l'interesse del P.A.T., e non soltanto quello dei fortunati acquirenti.

Discende da tali considerazioni che il danno erariale sussiste,

poiché, come ribadito più volte, le decurtazioni applicate sono da qualificarsi come ingiustificate e dunque non è stato proposto ai locatari/acquirenti un equilibrato prezzo di acquisto.

Tuttavia, nemmeno il criterio proposto dalla Procura contabile è, nella sua absolutezza, accoglibile, non potendosi dimostrare che il prezzo individuato dall'Agenzia del territorio, senza decurtazioni, sarebbe stato accettato dai soggetti interpellati, i quali avrebbero dovuto procedere all'acquisto corrispondendo mediamente un importo superiore del 20-30% rispetto a quello effettivamente pagato.

Ad avviso del Collegio il danno erariale, da determinarsi in via equitativa avuto riguardo all'art. 1226 c.c., può ragionevolmente essere individuato nel 50% dell'importo quantificato dalla Procura, con riferimento agli immobili elencati ai **nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8**, della narrativa di fatto.

Se infatti non vi è dimostrazione che gli inquilini avrebbero corrisposto al P.A.T. il prezzo di mercato, è da ritenersi assai probabile che essi sarebbero stati disponibili a pagare una cifra inferiore, anche se più alta rispetto a quella effettivamente corrisposta, tale da consentire anche la tutela (quantomeno parziale, in mancanza di asta pubblica) degli interessi del P.A.T.

Ciò anche in considerazione della particolare tipologia degli immobili (di pregio).

In altri termini, una volta imboccata la via dell'offerta diretta ai locatari, una riduzione rispetto al prezzo di mercato era plausibile,

ma non certo dell'entità in concreto praticata.

Il “punto di equilibrio” può essere trovato nel valore intermedio rispetto agli importi richiesti dalla Procura, pari, come detto, alla differenza tra prezzo di mercato del bene secondo le stime della Agenzia del Territorio e prezzo effettivamente versato dall'acquirente per ciascun immobile, e dunque:

1) Appartamento sito in Corso Sempione 51, sub 17-acquirente Zambetti Domenico, delibera consiliare del 13.12.2007, n.13=226, prezzo di vendita euro 533.000,00; stima Agenzia del Territorio euro 676.973; differenza euro 143.953,00; danno erariale (50%) **euro 71.976,50;**

2) Appartamento sito in Corso Sempione 51, sub 15 - acquirente Grazioli Mara, delibera consiliare del 13.12.2007, n.13=226, prezzo di vendita euro 801.000,00; stima Agenzia del Territorio euro 1.032.052,00; differenza euro 231.052,00; danno erariale (50%) **euro 115.526,00;**

3) Appartamento sito in Corso Sempione 51, sub 18 – acquirente Castelli Desirèe, delibera consiliare del 13.12.2007, n.13=226, prezzo di vendita € 350.000,00; stima Agenzia del Territorio euro 442.985,00; differenza euro 92.985,00; danno erariale (50%) **euro 46.492,50;**

4) Appartamento sito in Largo Rio De Janeiro, n. 7, acquirente MOBILIA Antonio Giovanni, delibera consiliare del 13.12.2007, n. 13=227, prezzo di vendita euro 518.670,00; stima Agenzia del Territorio euro 957.600,00; differenza euro 438.930,00;

da tale somma deve essere detratto l'importo di euro 57.663,00 pari alla quota di danno addebitabile all'originario convenuto, e corresponsabile, Lombardo Alessandro (che ha definito con rito abbreviato il giudizio instaurato nei suoi confronti), per giungere all'importo di euro 381.267,00; danno erariale (50%) **euro 190.633,50;**

6) Appartamento sito in Via Castel Morrone, n. 30 acquirente Zuppinger Liliana, delibera consiliare del 12.11.2008, n. 9=252, prezzo di vendita euro 982.000,00; stima Agenzia del Territorio euro 1.554.400,00; differenza euro 572.400,00; danno erariale (50%) **euro 286.200,00;**

7) Appartamento sito in Via Statuto, n. 18, acquirente Bandera Adriano, delibera consiliare del 12.11.2008, n. 9=252, prezzo di vendita euro 1.336.000,00; stima Agenzia del Territorio euro 1.670.500; differenza euro 334.500,00; danno erariale (50%) **euro 167.250,00**

8) Appartamento sito in Via Guerrazzi, n. 2, acquirente Vites Carla, delibera del 12.11.2008, n. 9=252, prezzo di vendita euro 1.556.000,00; stima Agenzia delle Entrate euro 1.953.000,00 differenza euro 397.000,00; danno erariale (50%) **euro 198.500,00.**

Circa l'appartamento descritto al n. **5**, sito in Viale Regina Margherita, n. 33, acquirente Di Capua Marcello, delibera consiliare del 12.11.2008, n. 9=252, questo ha avuto una storia "particolare": acquistato al prezzo di euro 744.000,00 dal locatario Di Capua Marcello, è stato immediatamente rivenduto a terzi al prezzo di euro

985.000,00: correttamente dunque la Procura ha individuato il danno erariale quantomeno nella somma di euro 241.000,00, pari alla differenza tra acquisto e di vendita, essendo evidente come il prezzo nettamente inferiore a quello di mercato abbia consentito una facile speculazione ai danni dell'ente. Occorre altresì considerare che il Di Capua, come confermato dal difensore dell'interveniente P.A.T. Avv. Meraviglia all'udienza di discussione del 14.06.2023, ha patteggiato ex art. 444 c.p.p. in sede penale per il reato di truffa ai danni dello stesso P.A.T., in relazione a tale "opaca" vicenda, corrispondendo a titolo risarcitorio la somma di euro 60.000,00. Il danno erariale ancora da risarcirsi ammonta dunque ad **euro 181.000,00.**

Il danno causato al P.A.T. dalla condotta cosciente e volontaria dei convenuti ammonta, complessivamente, ad **euro 1.257.578,50 (unmilione duecentocinquantesette milacinquecentosettantotto\50).**

Trattandosi di comportamenti dolosi, per giurisprudenza costante della Corte dei conti non può essere esercitato il potere riduttivo dell'addebito (*ex multis*: Corte dei conti Sez. I di Appello n. 432\2017).

Il risarcimento non deve essere ridotto, neanche per l'eventuale concorso di terzi nella causazione del danno. In particolare non si ravvisa in capo ai membri del CdA non citati in giudizio l'elemento soggettivo della colpa grave, tanto più che, nell'ambito del procedimento penale, era stata ipotizzata, per

specifiche fattispecie, una loro fraudolenta induzione in errore ad opera di alcuni imputati (si sarebbe trattato, in ogni caso, di responsabilità sussidiaria).

TRABUCCHI risponde dell'intero ammontare del danno come sopra quantificato, in quanto responsabile per tutte le condotte lui contestate, in relazione all'alienazione degli 8 appartamenti del P.A.T.

IAMELE risponde (in solido con TRABUCCHI), sino all'ammontare di **euro 1.066.945,00 (unmilionesessantaseimilanovecentoquarantacinque\00)**, ovvero per tutti gli episodi contestati, ad eccezione della compravendita descritta al capo c) dell'originaria imputazione (immobile descritto al n. 4 della narrativa di fatto). Visto il ruolo preminente del TRABUCCHI, nei rapporti interni si ritiene di addebitare il 75% del danno a TRABUCCHI, e il 25% a IAMELE.

NITTI e MOBILIA rispondono (in solido tra loro e con TRABUCCHI) sino all'ammontare di **euro 190.633,50 (centonovantamilaseicentotrentatre\50)**, ovvero per la sola compravendita descritta al capo c) dell'originaria imputazione (immobile descritto al n. 4 della narrativa di fatto). Visto il ruolo preminente del TRABUCCHI, nei rapporti interni si ritiene di addebitare il 50% del danno a TRABUCCHI, e il 25% ciascuno a NITTI e MOBILIA.

Circa la richiesta risarcitoria per danno all'immagine si osserva quanto segue.

Il legislatore ha stabilito un presupposto di proponibilità

dell'azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine (art. 17, comma 30-ter D.L. 1° luglio 2009, n. 78, inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2009, n. 141), la cui sussistenza, a pena di nullità dell'azione di danno erariale, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 51, comma 6 Codice di Giustizia contabile).

L'art. 17, comma 30-ter citato prevede che le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.

A sua volta, il richiamato art. 7 della legge n. 97/2001 prevedeva che *la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,*

approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

La disposizione da ultimo citata è stata abrogata dall'art. 4, comma 1 dell'allegato 3 al d. lgs. n. 174/2016. Il successivo comma 2 dispone che *quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice.*

Nel caso in questione, tale riferimento deve quindi ora intendersi fatto all'art. 51, comma 7 del codice di giustizia contabile, il quale prevede che *la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.*

Per effetto della modifica normativa, la perseguibilità, innanzi a questa Corte, del danno all'immagine, come affermato da questa Sezione (v. sentenze n. 113/2017 e n. 140/2020, alle cui motivazioni si fa riferimento), deve intendersi non più circoscritta alla commissione dei soli reati contemplati nel capo I del titolo II

del libro secondo del codice penale, ma estesa anche a tutti gli altri delitti commessi in danno della P.A.

La modifica normativa deve intendersi applicabile anche al caso in esame, atteso che il presupposto di proponibilità dell'azione del Pubblico ministero contabile, costituito dal passaggio in giudizio della sentenza penale di condanna, è venuto ad esistenza in data posteriore all'entrata in vigore del codice di giustizia contabile, non rilevando la commissione dei reati in data antecedente (Corte dei conti, sez. Lombardia, n. 17\2022).

Non trova applicazione, nel caso di specie, il principio costituzionale posto dall'art. 25 Cost. secondo cui *nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso*. Il risarcimento del danno all'immagine, pur con le particolarità che lo distinguono, mantiene la natura di riparazione patrimoniale di un danno e non consiste nella sanzione di un comportamento illecito. La norma sopravvenuta ha solo innovato in ordine al presupposto di proponibilità della relativa azione, in senso ampliativo. Essa ha, quindi, una rilevanza esclusivamente processuale, con la conseguenza che ne va fatta applicazione con riferimento al momento in cui l'azione risulta proposta (Corte dei conti, sez. Lombardia, n. 17\2022 citata).

L'azione proposta dalla Procura contabile è quindi ammissibile nei confronti di TRABUCCHI, in quanto condannato in via definitiva per il reato p. e p. dall'art. 323 c.p. in relazione alle compravendite degli immobili elencati ai nn. 5, 6, 7, 8 della

narrativa di fatto (reato in ogni caso ricompreso nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale), e per il reato p. e p. dall'art. 353 c.p. in relazione alla compravendita dell'immobile descritto al n. 4 della narrativa di fatto.

L'azione proposta è altresì ammissibile nei confronti di NITTI e MOBILIA, in quanto condannati in via definitiva, in solido con TRABUCCHI, per il reato p. e p. dall'art. 353 c.p. in relazione alla compravendita dell'immobile descritto al n. 4 della narrativa di fatto.

L'azione è invece inammissibile nei confronti di IAMELE, nei cui confronti è stata emessa pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione (oltre che di TRABUCCHI in relazione alle fattispecie dichiarate prescritte): secondo prevalente giurisprudenza, che qui si condivide, la declaratoria di prescrizione non può essere ritenuta equipollente alla sentenza di condanna ai fini della proponibilità dell'azione per danno all'immagine (Cfr., ex multis, Corte conti, Sez. I centr. app., n. 211/2021; Sez. giur. reg. Liguria, n. 232/2019; Sez. giur. reg. Lazio, n. 142/2014, n. 998/2011; Sez. giur. reg. Friuli-Venezia Giulia, n. 19/2011).

Per quanto attiene alla sussistenza del danno, ad avviso del Collegio la condotta dei convenuti ha prodotto una grave compromissione dell'immagine pubblica del P.A.T.: le numerose illegittimità e forzature procedurali poste in essere allo scopo di porre in essere una "svendita" di immobili dell'ente pubblico, a vantaggio di alcuni privati politicamente "affini", hanno certamente

pregiudicato la reputazione della pubblica amministrazione, tradita nell'originaria vocazione assistenziale, depauperata nel patrimonio e ridotta a strumento di profitto personale per pochi privilegiati.

La rassegna stampa in atti (doc. 35 di parte attrice) testimonia la notevole rilevanza assunta dalla vicenda sui media e rende evidente il grave pregiudizio all'immagine del P.A.T.

In considerazione della gravità delle condotte poste in essere, della posizione di rilievo ricoperta dai convenuti (TRABUCCHI Presidente del CdA del P.A.T., NITTI Direttore Generale, MOBILIA Direttore Generale della ASL Milano 2 – Melegnano), della diffusione della notizia sugli organi di informazione nazionali e locali, dell'entità del danno patrimoniale, e valutati tutti i criteri indicati da Corte dei conti, SS.RR. n. 10\QM\2003, si quantifica il danno all'immagine ex art. 1226 c.c., da risarcire al P.A.T., come segue: **euro 300.000,00 (trecentomila\00)** in capo al solo TRABUCCHI, per il reato p. e p. dall'art. 323 c.p.; **euro 300.000,00 (trecentomila\00)** in capo a TRABUCCHI, NITTI e MOBILIA, in solido, per il reato p. e p. dall'art. 353 c.p.. (nei rapporti interni: il 50% a carico di TRABUCCHI per il ruolo preminente; il 25% per ciascuno a carico di NITTI e MOBILIA).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

I convenuti devono essere condannati in solido al rimborso delle spese legali affrontate dall'interveniente P.A.T. (tenendo conto dei criteri enunciati dal DM 10.03.2014 n. 55, aggiornati con

D.M. 13.08.2022 n. 147, del valore della causa e dell'attività defensionale svolta), liquidate come in dispositivo.

Il convenuto MOBILIA deve essere condannato al rimborso delle spese legali affrontate dalla controricorrente P.A.T. nell'ambito del procedimento per regolamento preventivo di giurisdizione (tenendo conto dei criteri enunciati dal DM 10.03.2014 n. 55, aggiornati con D.M. 13.08.2022 n. 147, del valore della causa e dell'attività defensionale svolta), liquidate come in dispositivo.

Rimangono assorbite nella presente decisione tutte le ulteriori istanze ed eccezioni, anche istruttorie, proposte dalle parti.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, condanna **TRABUCCHI Emilio Gerardo Eugenio Maria, IAMELE Giovanni, NITTI Fabio, MOBILIA Antonio Giovanni** al pagamento, in favore dell'**AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO** (P.A.T.), della somma, da intendersi già rivalutata, di **euro 1.257.578,50 (unmilione duecentocinquantesette milacinquecentosettantotto\50)**, di cui l'intero a carico di **TRABUCCHI, euro 1.066.945,00 (unmilione sessantaseimilanovecentoquarantacinque\00)** a carico solidale di **TRABUCCHI e IAMELE** (nei rapporti interni: il 75% a carico di **TRABUCCHI**, il 25% a carico di **IAMELE**), **euro 190.633,50 (centonovantamilaseicentotrentatre\50)** a carico solidale di

TRABUCCHI, NITTI e MOBILIA (nei rapporti interni: il 50% a carico di TRABUCCHI, il 25% per ciascuno a carico di NITTI e MOBILIA), oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza e fino al saldo.

Condanna **TRABUCCHI Emilio Gerardo Eugenio Maria** al pagamento, in favore del P.A.T., della somma di **euro 300.000,00 (trecentomila\00)**, da intendersi già rivalutata, a titolo di danno all'immagine, oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza e fino al saldo; condanna **TRABUCCHI Emilio Gerardo Eugenio Maria, NITTI Fabio e MOBILIA Antonio Giovanni** al pagamento, in solido, in favore del P.A.T., dell'ulteriore somma di **euro 300.000,00 (trecentomila\00)**, da intendersi già rivalutata, a titolo di danno all'immagine (nei rapporti interni: il 50% a carico di TRABUCCHI, 25% per ciascuno a carico di NITTI e MOBILIA), oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza e fino al saldo.

Condanna i convenuti, in solido, al rimborso in favore dell'interveniente P.A.T. delle spese legali, che liquida in complessivi **euro 16.000,00 (sedicimila\00)** oltre accessori di legge.

Condanna il convenuto MOBILIA al rimborso in favore della controricorrente P.A.T. delle spese legali relative al procedimento per regolamento preventivo di giurisdizione, che liquida in complessivi **euro 3.500,00 (tremilacinquecento\00)** oltre accessori di legge.

Liquida le spese di giudizio in euro **2.149,92** (duemilacentotrentanove/92) e le pone, in solido, a carico dei convenuti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14.06.2023.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Gabriele Vinciguerra

Vito Tenore

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 30.08.2023

IL DIRIGENTE

Salvatore Carvelli

(firmato digitalmente)